



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

Prot. N° 170

Reg. n. 15

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2013

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA CONVOCAZIONE, in SESSIONE STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MURO Domenico Alberto	P
MASILOTTI Maria Vita Angela	P
SARANGELO Annunziata	P
COLUCCI Francesco	P
CORVAGLIA Vincenzo	A
CIANCI Francesco	A
CARNEVALE Michele Massimo	A

ASSEGNATI N° 7	PRESENTI N° 4
IN CARICA N° 7	ASSENTI N° 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmen PASTORE;

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Domenico Alberto MURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Castelgrande, 24/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo..

CASTELGRANDE, 24/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- x dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**
- decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**

Castelgrande

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

CASTELGRANDE,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

Entrano i Consiglieri Cianci e Carnevale. Presenti n. 6.

Il Sindaco introduce l'argomento dando lettura della nota del Responsabile del servizio finanziario in data 10.4.2013. La stessa segnala la necessità di incrementare le aliquote I.M.U. vigenti per l'esercizio 2012, di 0,2 punti, sia rispetto alla prima che alla seconda casa, come condizione per assicurare gli equilibri di bilancio.

A quanto detto va aggiunto che vi sono puntuali scadenze imposte dal legislatore rispetto alle quali deliberare in materia e, ove a tanto non si provveda, rimangono automaticamente confermate le aliquote riferite all'anno precedente. Sulla questione e sugli effetti dell'estensione ai piccoli Comuni dei vincoli del Patto di stabilità sono stati organizzati vari seminari ai quali hanno partecipato il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio finanziario, il Revisore del conto e lo stesso Sindaco. La situazione, che è stata prospettata, è disastrosa a causa del baratro dei conti pubblici. Stante le varie richieste di A.N.C.I. al Governo, in ordine alle problematiche in discussione, ci si è anche preoccupati di contattare la sede Regionale A.N.C.I. per sapere se c'è da aspettarsi qualche novità in favore dei Comuni dai prossimi provvedimenti da adottare da parte del Governo. La risposta è stata assolutamente scoraggiante: se novità interverranno, esse andranno a peggiorare la situazione catastrofica già in essere. Si è evidenziato all'A.N.C.I. come fosse veramente difficile gravare i cittadini di imposte che venivano a colpire immobili vuoti; ne è conseguita una risposta per la quale, purtroppo, non si prospettano rimedi, ma piuttosto vi è da attendersi una situazione ancora peggiore. Tutto quanto detto costringe a prendere misure impopolari, ispirati da forte senso di responsabilità, nella consapevolezza che, se in tal modo non si procede, e pertanto risulta impossibile chiudere il bilancio di esercizio, "si va tutti a casa".

Nel caso di specie, non si ritiene di accogliere "in toto" la proposta dell'Ufficio di ragioneria, la quale viene così corretta: integrazione dell'aliquota di 1 punto sulla prima casa e di 2 punti sulla seconda; per la differenza in termini di minori entrate si opereranno tagli ulteriori al bilancio comunale, con conseguenti gravi difficoltà e sempre con la massima attenzione alla spesa.

Il Sindaco riferisce, altresì, di aver contattato i vicini Comuni di Pescopagano e Bella per verificare i provvedimenti adottati. Dagli stessi ha appreso che sin dal primo anno le aliquote I.M.U. erano state maggiorate rispetto a quelle base, circostanza che non si è verificata per il Comune di Castelgrande. D'altro canto, la fiscalità locale significa appunto questo: le risorse devono venire dal territorio. Espone, infine, il parere del revisore del conto sulla proposta di deliberazione.

Il Consigliere Cianci domanda se sono state fatte delle proiezioni di entrata con le nuove aliquote proposte. Chiede, altresì, stante le verifiche operate presso gli altri Comuni, se la scelta della mancata equiparazione delle abitazioni dei cittadini iscritti all'A.I.R.E. ai possessori di prima casa consegua dalla legge o sia una scelta regolamentare. Si richiama agli accertamenti che il Sindaco si era impegnato ad effettuare a riguardo.

Chiede la parola il Segretario, evidenziando come sia demandata al Regolamento comunale la scelta dell'equiparazione suddetta. Evidenzia, peraltro, come sulla soluzione che il Sindaco intendeva perseguire per gli iscritti all'A.I.R.E., sia stata rinvenuta risposta negativa a simile quesito formulato da altro Ente.

Riprende la parola il Sindaco. Fa presente come, indubbiamente, alcuni Comuni hanno operato la detta equiparazione con i propri Regolamenti. Altri Comuni hanno, addirittura, escluso l'applicazione dell'I.M.U. sulla prima casa: è solo questione di risorse disponibili. Certe scelte possono farsi se ci sono i soldi; se questi non ci sono, non si possono fare. In una condizione di mancanza di risorse, si è ritenuto seguire il criterio della dimora effettiva, che, peraltro, rileva anche rispetto alle esenzioni per i figli a carico: ove detti figli, ad esempio per motivi di studio, non dimorano più abitualmente nella residenza familiare, non si fruisce dell'esenzione. Non va, inoltre, trascurato che la mancanza di risorse consegue anche alla poca oculatezza delle precedenti gestioni: l'assunzione del mutuo per acquistare la Casa delle suore ne è l'esempio emblematico. Si aggiunga

che, negli anni, la situazione dei conti pubblici è andata peggiorando: con le riduzioni degli ultimi 6/7 anni, si è finita per perdere un'intera annualità di trasferimenti erariali. D'altro canto, senza risorse non si può far fronte alle richieste di servizi dei cittadini. Si pensi alla neve: se quest'anno si fosse verificata una emergenza come quella del mese di febbraio 2012, le conseguenze sarebbero state catastrofiche.

Il Sindaco, pertanto, riformula la proposta: incremento di un punto percentuale sulla prima casa, per la quale l'I.M.U. passa dallo 0,4% allo 0,5% e incremento di due punti percentuali sugli altri fabbricati, per i quali l'I.M.U. passa dallo 0,76% allo 0,96%.

Il Consigliere Cianci, a nome del gruppo di minoranza, esprime voto contrario, non potendosi "spremere", in tal modo, i cittadini, tanto più ove si consideri che avere una casa a Castelgrande è già un costo.

Il Consigliere Colucci nel condividere l'argomentazione, invita a formulare una proposta diversa che sia comunque risolutiva della problematica del reperimento delle risorse.

Il Consigliere Cianci replica affermando che, non conoscendosi i conti del bilancio, non è possibile formulare detta proposta.

Il Sindaco ribadisce che si scontano, ora, gli effetti delle scelte delle gestioni passate: i mutui si assumono per spese di investimento e non per sprechi. Insomma, occorre subire le conseguenze della cattiva amministrazione che ha preceduto quella in corso e la precedente e, rispetto a tanto, occorrerebbe assumersi le proprie responsabilità.

Il Consigliere Cianci evidenzia come i mutui sono stati assunti anche da questa Amministrazione, la quale mai riuscirà a realizzare quanto posto in essere dalle precedenti.

Il Sindaco invita a fare degli esempi concreti. Pone quindi ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'ampio dibattito intercorso;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in L. 26/04/2012 n. 44;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170 della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali; permane tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.10.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

VISTO il comma 381 dell'art. 1 della legge 23/12/2012, n. 228 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio 2013 degli Enti locali è stato differito al 30 Giugno 2013;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 13 – bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 come coordinato dalla legge di stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012, che testualmente recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il D.L. 8.4.2013 n. 35, con riguardo all'art. 10, c. 4 in modifica all'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 ed in particolare dei termini innanzi indicati;

VISTO altresì l'art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012, n. 228 che recita: *“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:*

- a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
omissis ...*
- f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;*
- g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Castelgrande in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Castelgrande;
- il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; pertinenze dell'abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

CONSIDERATO che per garantire il livello attuale dei servizi ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto, nonché il prescritto e necessario equilibrio di bilancio, si impone la necessità di utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

VISTA la nota del responsabile del servizio finanziario prot. n. 2088 del 10.04.2013 con la quale si segnala la necessità, per esigenze di equilibrio di bilancio, di integrare le aliquote I.M.U. vigenti per l'esercizio 2012, di n. 2 punti percentuali;

UDITA la proposta sindacale che, in rettifica alla proposta elaborata dall'ufficio finanziario, suggerisce sulla sola abitazione principale, di integrare l'aliquota dell'I.M.U. di un punto percentuale, con conseguente passaggio della stessa dallo 0,4% allo 0,5%, con conferma dell'incremento di due punti sugli altri fabbricati, con contestuale impegno al recupero della differenza, in termini di risorse occorrenti, da tagli ulteriori da apportarsi al bilancio dell'esercizio in corso;

RITENUTO, pertanto, aumentare, per l'anno 2013, rispetto alle aliquote fissate per l'anno 2012, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale, elevando la stessa dello 0,1% in più e, l'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria (IMU), con elevazione di n. 0,2% in più, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata degli stessi, con contestuale recupero della differenza da tagli di spesa al bilancio comunale;

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di euro 200,00;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/5/12, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il D.L.vo 10/10/2012 n. 174 ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*".

VISTO l'art. 239 del D. L.vo 18/8/00 n. 267 come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 1 lett. o) del D.L. 10/10/1012 n. 174 e acquisito il parere del revisore del conto sul presente atto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica, finanziaria e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del responsabile dei servizi competenti;

PUNTUALIZZATO che il parere del responsabile del servizio è favorevole sull'originaria proposta di deliberazione che prevedeva l'incremento dell'aliquota per abitazione principale di n. 2 punti, ma che la differenza in termini di minore entrata che scaturisce dalla proposta rielaborata è compensata dai tagli da effettuarsi al bilancio corrente in corso di redazione;

ACQUISITA la consulenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 6 e contrari n. 2, della minoranza consiliare (Cianci Francesco e Carnevale Michele);

D E L I B E R A

1. **DETERMINARE** ai fini dell'applicazione della imposta municipale propria, di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 nr. 214, **per l'anno d'imposta 2013 le seguenti aliquote:**

- **Aliquota di base 0,96 per cento su tutte le categorie diverse dalla abitazione principale e/o per le quali il presente provvedimento non disponga diversamente;**

- **Aliquota ridotta allo 0,5 per cento a favore:**

- dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 201/2011;

- dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- dell'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è ubicata la casa "coniugale";

- **Aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore:**

- dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993;

- **Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr. 201, Euro 200,00 applicata a :**

- abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011

- dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- dell'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto stesso non sia in possesso di altro immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è ubicata la casa "coniugale";

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

2. **DI DARE ATTO** i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'IMU in quanto il Comune di Castelgrande risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

3. **DI DARE ATTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni non possono superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno riconosciuti rimborsi nel caso in cui le detrazioni superino l'imposta da pagare.

4. DI DARE ATTO che:

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;
- con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 53 in data 29/10/12, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legislativo 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e fonti successive, è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;,
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29/10/12;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2013/2015.

5. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari della minoranza consiliare (Cianci Francesco e Carnevale Michele);

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**PER LA REGOLARITA' TECNICA E REGOLARITA' E CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
IL RESP. DEL SERVIZIO**

Parere Favorevole

Data: 03/04/2013

F.to Daniele NARDIELLO

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE
IL RESP. DEL SERVIZIO**

Parere Favorevole

Data: 03/04/2013

F.to Daniele Nardiello

**PER LA CONFORMITA'
IL SEGRETARIO COM.LE**

Parere Favorevole

Data: 03/04/2013

F.to Dott.ssa Carmen PASTORE